

AVVISO n.17237

25 Settembre 2007

**SeDeX – INV.
CERTIFICATES**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA ALETTI & C
Oggetto : Inizio negoziazione Investment certificates –
classe B "Banca Aletti & C. S.p.A." emessi
nell'ambito di un Programma (2)

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	A) Up&Up Certificate su indici azionari: Up&Up DJ Euro STOXX Banks Barriera 75% Partecipazione al rialzo 125% Partecipazione al ribasso 100% 27.08.2010		
Emittente:	BANCA ALETTI & C		
Rating Emittente:	Società di rating	Long term	Data report
	Moody's		-
	Standard & Poor's	A	12/03/2007
	Fitch		-
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	27/09/2007		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca Aletti & C. S.p.A. Codice specialist: 0580		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

A) Up&Up Certificate su indici azionari: Up&Up DJ Euro STOXX Banks Barriera 75% Partecipazione al rialzo 125% Partecipazione al ribasso 100% 27.08.2010

Serie in negoziazione:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives
Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "Lotto Neg.")
Controvalore minimo dei blocchi:	150000
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "N.Lotti M.M.")
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 27/09/2007, gli strumenti finanziari "Up&Up Certificate su indici azionari: Up&Up DJ Euro STOXX Banks Barriera 75% Partecipazione al rialzo 125% Partecipazione al ribasso 100% 27.08.2010" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Fattori di Rischio e tabella/e delle Condizioni Definitive dei securitised derivatives;
- Regolamento/i dei securitised derivatives.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Valore Iniz.</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Val. nominale</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N. Lott. MM</i>	<i>Barriera</i>	<i>Partecipazione</i>
1	IT0004250400	AL5040	19267	ALDJEBKUP125%431,H10	DJ EUROSTOXX BANKS	431,72	27/08/2010	100	1000	1	50	323,79	125%

2. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati "Up&Up" e "Up&Up di Tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della presente Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

Ove non diversamente specificato ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto.

Avvertenze generali

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, QUALI I CERTIFICATI, SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ MOLTO ELEVATA IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ.

E' QUINDI NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLTANTO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA. L'INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI STRUMENTI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE.

SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PRESENTA CARATTERISTICHE CHE PER MOLTI INVESTITORI NON SONO APPROPRIATE.

UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E ALLA ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DI QUEST'ULTIMO. PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE È OPPORTUNO CHE L'INVESTITORE CONSULTI I PROPRI CONSULENTI CIRCA LA NATURA E IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE TALE OPERAZIONE COMPORTA.

2.1 Fattori di rischio connessi all'investimento nei Certificati

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI CERTIFICATI OFFERTI

I CERTIFICATI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SONO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CARTOLARIZZATI SOTTO FORMA DI TITOLI NEGOZIABILI DELLA TIPOLOGIA "INVESTMENT CERTIFICATES".

I CERTIFICATI POSSONO ESSERE DEL TIPO (I) "UP&UP" (SOGGETTI A RISCHIO DI CAMBIO) E (II) "UP&UP QUANTO" (NON SOGGETTI A RISCHIO DI CAMBIO).

ALLA SCADENZA I CERTIFICATI DANNO IL DIRITTO DI PERCEPIRE UN IMPORTO, L'“IMPORTO DI LIQUIDAZIONE”, LEGATO ALLA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE (AZIONI, BASKET DI AZIONI, INDICI E BASKET DI INDICI) INDICATA NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE:

L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE PAGATO ALLA SCADENZA COSTITUISCE UN GUADAGNO PER L'INVESTITORE QUALORA IL GIORNO DI VALUTAZIONE SI RILEVI UNA PERFORMANCE POSITIVA OPPURE UNA PERFORMANCE NEGATIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE A CONDIZIONE PERÒ CHE NON SI REALIZZI MAI DURANTE IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA “L'EVENTO BARRIERA” (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RINVIA AL RISCHIO RELATIVO ALL'EVENTO BARRIERA). INOLTRE TALE GUADAGNO VARIA IN FUNZIONE

DELLE COSIDDETTE “PARTECIPAZIONE AL RIALZO” E “PARTECIPAZIONE AL RIBASSO” INDICATE NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.

NEL CASO IN CUI SI REALIZZI L'EVENTO BARRIERA, L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE COSTITUISCE UN GUADAGNO PER L'INVESTITORE SE ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È POSITIVA MENTRE COSTITUISCE UNA PERDITA, SE ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È NEGATIVA.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SI RINVIA AL PARAGRAFO 2.2 RELATIVO ALLE "ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI E SCOMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SI RINVIA AL PARAGRAFO 4.1.1 RELATIVO ALLA "DESCRIZIONE DEI CERTIFICATI".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI DIRITTI CONNESSI AGLI INVESTITORI SI RINVIA AL PARAGRAFO 4.1.7 RELATIVO AI "DIRITTI CONNESSI AI CERTIFICATI".

RISCHIO RELATIVO ALL'EVENTO BARRIERA

L'EVENTO BARRIERA INDICA IL RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DEL SOTTOSTANTE DI UN VALORE PARI O INFERIORE AL LIVELLO BARRIERA, ESPRESSO IN TERMINI PERCENTUALI COME "BARRIERA", IN UNO DEI GIORNI DI NEGOZIAZIONE CHE COMPONGONO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

A TAL RIGUARDO, L'INVESTITORE DEVE TENERE PRESENTE CHE OVE SI REALIZZI TALE EVENTO BARRIERA, IL PAY OUT DEL CERTIFICATO VERRÀ MODIFICATO. DIFATTI, NEL CASO IN CUI SI REALIZZI L'EVENTO BARRIERA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (E CIOÈ DURANTE TUTTA LA VITA DEL CERTIFICATO), L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE COSTITUIRÀ UN GUADAGNO PER L'INVESTITORE SE ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È POSITIVA MENTRE COSTITUIRÀ UNA PERDITA, SE ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È NEGATIVA.

RISCHIO DI PERDITA DELL'INVESTIMENTO NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO L'EVENTO BARRIERA

NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO L'EVENTO BARRIERA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, SE LA VARIAZIONE DEL SOTTOSTANTE È NEGATIVA RISPETTO AL VALORE INIZIALE, L'INVESTITORE SUBIRÀ UNA PERDITA PARZIALE DEL CAPITALE INVESTITO O, NELL'IPOTESI IN CUI IL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SIA PARIA ZERO, DI TUTTO IL CAPITALE INVESTITO NEI CERTIFICATI.

RISCHIO DI CAMBIO

PER I CERTIFICATI IL CUI SOTTOSTANTE SIA DENOMINATO IN UNA DIVISA DIVERSA DALL'EURO, È NECESSARIO TENERE PRESENTE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SPETTANTE DOVRÀ ESSERE CALCOLATO TENENDO CONTO DEL TASSO DI CAMBIO DELLA DIVISA DI DENOMINAZIONE DEL SOTTOSTANTE CONTRO L'EURO. IL TASSO DI CAMBIO DI RIFERIMENTO PER LA CONVERSIONE, È IL FIXING DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA PUBBLICATO IL GIORNO DI VALUTAZIONE. DI CONSEGUENZA, I GUADAGNI E LE PERDITE RELATIVI A CONTRATTI SU SOTTOSTANTI IL CUI VALORE SIA ESPRESSO IN DIVISE DIVERSE DA QUELLA DI RIFERIMENTO PER L'INVESTITORE (TIPICAMENTE L'EURO) SONO CONDIZIONATI DALLE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO.

PER I CERTIFICATI QUANTO, INVECE, LA DIVISA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE È SEMPRE CONVENZIONALMENTE L'EURO. IN ALTRE PAROLE, I LIVELLI DEI SOTTOSTANTI ESPRESSI IN DIVISA NON EURO VENGONO CONVERTITI IN EURO SULLA BASE DI UN TASSO DI CAMBIO

CONVENZIONALE PARI A 1 PUNTO INDICE = 1 EURO, O 1 UNITÀ DI DIVISA NON EURO = 1 EURO. PERTANTO, I CERTIFICATI QUANTO NON SONO SOGGETTI AL RISCHIO DI CAMBIO.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

I CERTIFICATI, BENCHÉ POTRANNO ESSERE QUOTATI SUL MERCATO SEDEX ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., POTREBBERO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ CHE NE POSSONO CONDIZIONARE IL PREZZO, RENDERNE DIFFICOLTOSA O NON CONVENIENTE LA NEGOZIAZIONE OVVERO LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL VALORE. PERALTRO, COME STABILITO DALL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. (IL "REGOLAMENTO DI BORSA"), L'EMITTENTE, IN QUALITÀ DI MARKET-MAKER, ASSUME L'IMPEGNO DI ESPORRE QUOTAZIONI IN ACQUISTO ED IN VENDITA A PREZZI CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. ("ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DI BORSA"), PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE E SECONDO LA TEMPISTICA SPECIFICATA NELLE ISTRUZIONI STESSE.

RISCHI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI

L'EMITTENTE NON APPLICA ALCUNA COMMISSIONE DI ESERCIZIO RELATIVAMENTE AI CERTIFICATI. TUTTAVIA, I POTENZIALI INVESTITORI NEI CERTIFICATI DOVREBBERO TENER PRESENTE CHE L'INTERMEDIARIO SCELTO PER LA NEGOZIAZIONE/ESERCIZIO POTREBBE APPLICARE COMMISSIONI DI ESERCIZIO E/O DI NEGOZIAZIONE.

CONSEGUENTEMENTE, IN TUTTI I CASI IN CUI L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE RISULTI INFERIORE ALLE COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E/O DI ESERCIZIO APPLICATE DALL'INTERMEDIARIO, L'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI RISULTERÀ ANTIECONOMICO PER L'INVESTITORE. L'INVESTITORE POTRÀ IN OGNI CASO RINUNCIARE ALL'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE ALL'ARTICOLO 3 DEI REGOLAMENTI DEI CERTIFICATI. CASI DI QUESTO GENERE, IN CUI L'INVESTITORE NON HA ALCUN INTERESSE PRATICO ALL'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, ATTENGONO A RAPPORTI GIURIDICI TRA SOGGETTI ESTRANEI ALL'EMITTENTE, RISPETTO AI QUALI LO STESSO È TERZO E SUI QUALI NON PUÒ IN ALCUN MODO INFLUIRE.

RISCHIO CONNESSO AL RATING DELL'EMITTENTE

BANCA ALETTI & C. S.P.A. HA RIPORTATO UN PUNTEGGIO DI RATING PARI AD "A"³ / A-1⁴ ATTRIBUITO DA STANDARD & POOR'S IN DATA 12 MARZO 2007 E DA ALLORA NON HA SUBITO VARIAZIONI.

GLI STRUMENTI FINANZIARI, OGGETTO DELLA NOTA INFORMATIVA, NON SONO SOGGETTI A RATING.

RISCHI DI RETTIFICA PER EFFETTO DI EVENTI RILEVANTI

NEL CASO DI EVENTI RILEVANTI RELATIVI AL SOTTOSTANTE, L'EMITTENTE AVRÀ LA FACOLTÀ DI APPORTARE RETTIFICHE ALLA PARTECIPAZIONE E/O AL VALORE INIZIALE E/O AL LIVELLO BARRIERA

³ Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A" per i debiti a medio-lungo termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli aspetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

⁴ Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A-1" per i debiti a breve termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale. "A-1" è la categoria più alta assegnata da Standard & Poor's ai debiti a breve termine.

E/O AL SOTTOSTANTE MEDESIMO. IN PARTICOLARE LE RETTIFICHE AVRANNO LUOGO NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DEI REGOLAMENTI E COMUNQUE AL FINE DI FARE IN MODO CHE IL VALORE ECONOMICO DEI CERTIFICATI RESTI QUANTO PIÙ POSSIBILE EQUIVALENTE A QUELLO CHE I CERTIFICATI AVEVANO PRIMA DELL'EVENTO. QUALORA NON SIA POSSIBILE COMPENSARE GLI EFFETTI DELL'EVENTO CON TALI RETTIFICHE L'EMITTENTE RISOLVERÀ I CONTRATTI LIQUIDANDO AI PORTATORI UN IMPORTO DI LIQUIDAZIONE DETERMINATO SULLA BASE DELL'EQUO VALORE DI MERCATO DEI CERTIFICATI.

RISCHI CONSEGUENTI AGLI SCONVOLGIMENTI DI MERCATO

E' PREVISTO CHE L'EMITTENTE SPOSTI IN AVANTI IL GIORNO DI VALUTAZIONE IN CASO DI ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, QUALORA IN TALE DATA FOSSERO IN ATTO SCONVOLGIMENTI DI MERCATO, SECONDO QUANTO STABILITO NELL'ARTICOLO 4.3 DEI REGOLAMENTI. QUALORA GLI SCONVOLGIMENTI DI MERCATO SI PROTRAGGANO PER TUTTA LA DURATA DEL PERIODO DI VALUTAZIONE, L'AGENTE PER IL CALCOLO PROVVEDERÀ A CALCOLARE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE UTILIZZANDO L'EQUO VALORE DI MERCATO DEI CERTIFICATI.

RISCHI RELATIVI ALLE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI

L'EMITTENTE POTRÀ APPORTARE AI REGOLAMENTI LE MODIFICHE CHE RITENGA NECESSARIE OD OPPORTUNE AL FINE DI ELIMINARE AMBIGUITÀ O IMPRECISIONI NEL TESTO. IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI POTREBBERO ESSERE MODIFICATE CON DECISIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA DEL MERCATO O DELLA CLEARING HOUSE. NEL CASO IN CUI LE MODIFICHE ABBIANO EFFETTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI PORTATORI, DELLE STESSE SARÀ DATA NOTIZIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE. NEGLI ALTRI CASI L'EMITTENTE PROVVEDERÀ A INFORMARE I PORTATORI DEI CERTIFICATI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8.

RISCHIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

TUTTE LE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATE POSSONO DARE LUOGO A SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE IN QUANTO POTENZIALMENTE IDONEE AD INCIDERE SUL VALORE DEI CERTIFICATI.

RISCHIO CONSEGUENTE ALLA COINCIDENZA DELL'EMITTENTE CON L'AGENTE DI CALCOLO E IL MARKET MAKER

L'EMITTENTE È AGENTE DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE NONCHÉ MARKET-MAKER PER I CERTIFICATI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

RISCHIO DI OPERATIVITÀ SUI SOTTOSTANTI

L'EMITTENTE, O LE SOCIETÀ CONTROLLATE, CONTROLLANTI O APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIO DELL'EMITTENTE, POSSONO INOLTRE TROVARSI AD AGIRE A DIVERSO TITOLO CON RIFERIMENTO AI CERTIFICATI.

RISCHIO RELATIVO AGLI AFFARI CON GLI EMITTENTI DEI SOTTOSTANTI

L'EMITTENTE E/O TALI SOGGETTI POSSONO ASSUMERE INCARICHI CON FUNZIONI DI CONSULENTI FINANZIARI, SPONSOR O BANCA COMMERCIALE DELL'EMITTENTE DEL SOTTOSTANTE; POSSONO INTRAPRENDERE NEGOZIAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE TRAMITE CONTI DI LORO PROPRIETÀ O CONTI DA LORO GESTITI; POSSONO, PER ESEMPIO, INTRAPRENDERE NEGOZIAZIONI RELATIVE ALL'INDICE SOTTOSTANTE TRAMITE CONTI DI LORO PROPRIETÀ O CONTI DA LORO GESTITI. TALI NEGOZIAZIONI POSSONO AVERE UN EFFETTO POSITIVO O NEGATIVO SUL VALORE DEI SOTTOSTANTI E, QUINDI, SUL CERTIFICATO.

RISCHIO RELATIVO AI CONTRATTI DI COPERTURA E ALL'ASSUNZIONE DI EVENTUALI INCARICHI

L'EMITTENTE E/O TALI SOGGETTI POSSONO EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, DIVERSI DAI CERTIFICATI, RELATIVI AI SOTTOSTANTI, CHE CONCORRONO CON I CERTIFICATI E, PER TALE RAGIONE, NE INFLUENZANO IL VALORE.

I PREDETTI SOGGETTI POSSONO ANCHE ASSUMERE INCARICHI CON FUNZIONI DI CONSULENTI FINANZIARI, SPONSOR O BANCA COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ RESPONSABILE DEL CALCOLO DELL'INDICE SOTTOSTANTE.

Tabella 1.A. "Up&Up su Azioni Italiane"

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Codice Isin Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Quantità Emessa	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg.	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Barriera	Livello Barriera	Partecipazione al rialzo	Partecipazione al ribasso	Percentuale del Valore Iniziale	Valore Iniziale	Volatilità	Tasso Free Risk	Valore Nominale	Prezzo Indicativo Certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Sponsor
1	Banca Aletti	IT0004250202	Eni	IT0003132476	31/08/2007	31/08/2010	AL5020	100.000	Cash	Europ	1	1	50	70%	17,766	128%	100%	100%	25,38	24%	4,29%	100 Eur	98 Eur	25,44	Eur	Borsa Italiana S.p.A. (MTA)

Tabella 1.B. "Up&Up su Indici"

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Quantità Emessa	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg.	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Barriera	Livello Barriera	Partecipazione al rialzo	Partecipazione al ribasso	Percentuale del Valore Iniziale	Valore Iniziale	Volatilità	Tasso Free Risk	Valore Nominale	Prezzo Indicativo Certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Sponsor
1	Banca Aletti	IT0004250400	DJ Eurostoxx Banks	27/08/2007	27/08/2010	AL5040	1.000	Cash	Europ	1	1	50	75%	323,79	125%	100%	100%	431,72	26%	4,29%	100 eur	98 eur	415,5	Eur	Stoxx Ltd.

(D) **REGOLAMENTO DEGLI UP&UP E UP&UP DI TIPO QUANTO SU INDICI E BASKET SU INDICI**

Introduzione Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") disciplina gli Up&Up (i "**Certificati**" o ciascuno un "**Certificato**") di stile europeo su uno dei seguenti indici di borsa o settoriali azionari: BOVESPA, CAC40[®], CECE[®] Composite, DAX30[®], Dow Jones Euro STOXX Mid Cap IndexSM, Dow Jones Euro STOXX Small Cap IndexSM, Dow Jones Euro STOXX 50SM, D.J. Eurostoxx AutoSM, D.J. Eurostoxx BankSM, D.J. Eurostoxx Basic ResourcesSM, D.J. Eurostoxx ChemicalSM, D.J. Eurostoxx ConstructionSM, D.J. Eurostoxx Travel&LeisureSM, D.J. Eurostoxx Oil&GasSM, D.J. Eurostoxx Financial ServicesSM, D.J. Eurostoxx Food & BeveragesSM, D.J. Eurostoxx HealthcareSM, D.J. Eurostoxx Industrial Good & ServicesSM, D.J. Eurostoxx InsuranceSM, D.J. Eurostoxx MediaSM, D.J. Eurostoxx Personal&Household GoodsSM, D.J. Eurostoxx RetailSM, D.J. Eurostoxx TechnologySM, D.J. Eurostoxx TelecomSM, D.J. Eurostoxx UtilitiesSM, D.J. Eurostoxx Select DividendSM, Dow Jones Global Titans 50SM, Dow Jones Italy Titans 30SM, Dow Jones STOXX 600SM, IBEX35[®], FTSE100[®], FTSE/JSE TOP40[®], FTSE/Xinhua China 25[®], Hang Seng[®], KOSPI 200[®], MSCI Emerging MarketsSM, Nasdaq 100[®], Nasdaq Biotechnology[®], Nikkei225[®], S&P BRIC 40[®], S&P CNX Nifty[®], S&P/MIB[®], S&P500[®], SMI[®], TOPIX[®], ovvero su basket composti da due o più dei medesimi indici, e gli Up&Up di Tipo Quanto (i "**Certificati Quanto**" o ciascuno un "**Certificato Quanto**") di stile europeo su uno dei seguenti indici di borsa o settoriali azionari: BOVESPA, Dow Jones Global Titans 50SM, FTSE100[®], FTSE/JSE TOP40[®], FTSE/Xinhua China 25[®], Hang Seng[®], KOSPI 200[®], MSCI Emerging MarketsSM, Nasdaq 100[®], Nasdaq Biotechnology[®], Nikkei225[®], S&P CNX Nifty[®], S&P500[®], SMI[®], TOPIX[®], ovvero su basket composti da due o più dei medesimi indici, che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente.

Ai fini del presente regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale e il Livello Barriera definitivi mediante Avviso Integrativo. Ai fini dell'ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa.

Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna serie ha ad oggetto strumenti finanziari di tipo quanto o non-quanto.

L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "**Portatore**"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1

Definizioni "**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale e il Livello Barriera definitivi. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"**Barriera**" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"**Basket di Indici**" indica il basket, composto da due o più Indici, sottostante a ciascuna serie di Certificati. Gli Indici che compongono il Basket di Indici, nonché la loro ponderazione, saranno individuati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione. I Certificati aventi quale Sottostante un Basket di Indici potranno essere solo di tipo "quanto".

"**Borsa Valori di Riferimento**" indica, per ogni titolo incluso nell'Indice, la Borsa principale di negoziazione del titolo stesso.

- (i) Indice S&P/MIB: Borsa Italiana S.p.A.
- (ii) Indice Dow Jones STOXX 600SM, Dow Jones Euro STOXX Mid Cap IndexSM, Dow Jones Euro STOXX Small Cap IndexSM, Dow Jones Euro STOXX 50SM, D.J. Eurostoxx AutoSM, D.J. Eurostoxx BankSM, D.J. Eurostoxx Basic ResourcesSM, D.J. Eurostoxx ChemicalSM, D.J. Eurostoxx ConstructionSM, D.J. Eurostoxx Travel&LeisureSM, D.J. Eurostoxx Oil&GasSM, D.J. Eurostoxx Financial ServicesSM, D.J. Eurostoxx Food & BeveragesSM, D.J. Eurostoxx HealthcareSM, D.J. Eurostoxx Industrial Good & ServicesSM, D.J. Eurostoxx InsuranceSM, D.J. Eurostoxx MediaSM, D.J. Eurostoxx Personal&Household GoodsSM, D.J. Eurostoxx RetailSM, D.J. Eurostoxx TechnologySM, D.J. Eurostoxx TelecomSM, D.J. Eurostoxx UtilitiesSM, D.J. Eurostoxx Select DividendSM: Borsa Eurex.
- (iii) Indice Dow Jones Global Titans50SM, Dow Jones Italy Titans30SM, MSCI Emerging MarketsSM: lo Sponsor.
- (iv) Indice BOVESPA: Borsa di San Paolo.
- (v) Indice CAC40: Borsa Euronext Paris.
- (vi) Indice DAX30: Borsa Xetra.
- (vii) Indice IBEX35: Borsa di Madrid.
- (viii) Indice NIKKEI225: Borsa di Tokio.
- (ix) Indice S&P500: Borsa di New York.
- (x) Indice NASDAQ 100: Borsa di New York.
- (xi) Indice NASDAQ Biotechnology: Borsa di New York.
- (xii) Indice FTSE 100: il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di Londra.

- (xiii) Indice FTSE/JSE TOP40: Borsa del Sud Africa.
- (xiv) Indice FTSE/Xinhua China 25: Borsa di Hong Kong.
- (xv) Indice TOPIX: Borsa di Hong Kong.
- (xvi) Indice HANG SENG: Borsa di Hong Kong.
- (xvii) Indice SMI: Borsa di Zurigo.
- (xviii) Indice Kospi 200: Borsa di Seul.
- (xix) Indice CECE Composite: la Borsa di Vienna.

"**Condizioni Definitive**" indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"**Condizioni Definitive di Quotazione**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. eventualmente dopo la chiusura del Periodo d'Offerta e comunque successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione a quotazione dei Certificati. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"**Condizioni Definitive d'Offerta**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo d'Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale e al Livello Barriera, solo valori indicativi. Il Valore Iniziale e il Livello Barriera definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"**Data di Emissione**" indica, per ciascuna serie di Certificati, la data indicata come tale nelle Condizioni Definitive, in cui vengono determinati i valori definitivi del Valore Iniziale e del Livello Barriera.

"**Data di Esercizio**" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"**Data di Scadenza**" o "**Giorno di Scadenza**" indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata

come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"**Divisa di Riferimento**" indica la divisa in cui è espresso il valore dell'Indice e del Sottostante Finale, nonché il Valore Iniziale e il Livello Barriera, riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"**Emittente**" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"**Equo Valore di Mercato dei Certificati**" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato dell'Indice nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. In occasione della comunicazione dell'Equo Valore di Mercato, l'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"**Evento Barriera**" si verifica qualora il Prezzo di Riferimento del Sottostante in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione risulti pari o inferiore al Livello Barriera, ad eccezione dell'Indice S&P/MIB per il quale sarà considerato il livello di chiusura (calcolato con i prezzi dell'asta di chiusura o, in assenza, con l'ultimo prezzo di mercato ovvero secondo altra modalità stabilita dall'Istituto di Riferimento) di tale Indice presso Borsa Italiana S.p.A.

Con riferimento ai Certificati su Basket di Indici, il raggiungimento del Livello Barriera viene determinato sulla base della media dei valori raggiunti dagli Indici che compongono il Basket di Indici come sopra determinati.

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"**Giorno di Negoziazione**" indica un qualsiasi giorno in cui viene pubblicato l'Indice dall'Istituto di Riferimento, sia esso singolo sottostante dei Certificati o componente il Basket di Indici sottostante. Nel caso in cui, in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, sia esso relativo all'unico Indice sottostante i Certificati o ad un solo Indice componente il Basket di Indici, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"**Giorno di Valutazione**" indica il primo dei Giorni Lavorativi del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"**Importo di Liquidazione**" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in

Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Ipotesi in cui non si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (ed eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale moltiplicato per la Partecipazione al rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo (ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (ed eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato di un importo pari al Valore Nominale per la variazione percentuale tra il Valore Iniziale e il Sottostante Finale moltiplicato per la Partecipazione al ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo (ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al ribasso} * \left(\frac{\text{Valore Iniziale} - \text{Sottostante Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 3: Il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato (nell'ipotesi in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o diminuito (nell'ipotesi in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale) di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale, quest'ultima moltiplicata per la Partecipazione al rialzo (nell'ipotesi A. in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell'ipotesi B. in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo

(eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione(Ipotesi A.) =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Importo di Liquidazione (Ipotesi B.) =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Per tutte e tre gli scenari, nel caso di Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, il Tasso di Cambio Iniziale e Finale non si applica.

"**Importo Totale**" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta, espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"**Indice Sottostante**" o "**Indice**" indica l'indice di borsa o settoriale azionario sottostante di ciascuna serie di Certificati indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Livello Barriera**" indica, per ciascuna serie di Certificati, il livello del Sottostante indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale.

"**Lotto Minimo di Esercizio**" o "**Lotto Minimo**" indica il numero minimo di Certificati che dovranno essere sottoscritti dagli investitori e per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"**Partecipazione al rialzo**" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Partecipazione al ribasso**" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Partecipazione**" indica indistintamente tanto la Partecipazione al rialzo quanto la Partecipazione al ribasso.

"**Percentuale del Valore Iniziale**" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"**Periodo di Offerta**" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"**Periodo di Osservazione**" indica il periodo che intercorre tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza (esclusa per l'Indice S&P/MIB).

"**Prezzo di Emissione**" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"**Periodo di Valutazione**" indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"**Prezzo del Sottostante**" indica il Prezzo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"**Prezzo di Riferimento**": indica il valore dell'Indice Sottostante rilevato dall'Agente per il Calcolo. Con riferimento ai vari Indici Sottostanti, il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base dei valori di chiusura come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, ad eccezione dell'Indice S&P/MIB per il quale il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base del valore d'asta di apertura.

Nell'ipotesi di Certificati su Basket di Indici, il Prezzo di Riferimento esprime la media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuno degli Indici che compongono il Basket di Indici.

Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"**Prezzo Indicativo dei Certificati**" indica il valore indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"**Quantità Emessa**" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"**Quantità Offerta**" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"**Sconvolgimento di Mercato**" indica:

a) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Valori di Riferimento ed inclusi nell'Indice o, con riferimento ai Certificati su Basket di Indici, ad un numero significativo di Indici, oppure

b) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti alle azioni in questione o all'Indice Sottostante e, con riferimento ai Certificati su Basket di Indici, ad un numero significativo di Indici.

Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa Valori di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"**Sottostante**" indica indistintamente sia gli Indici Sottostanti che il Basket di Indici.

"**Sottostante Finale**" indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata.

"**Istituto di Riferimento**" o "**Sponsor**" indica uno dei soggetti di seguito riportati, incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Bolsa de Madrid: IBEX35[®]

Deutsche Börse AG: DAX30[®]

Dow Jones & Company, Inc.: D.J. Global Titans 50SM, D.J. Italy Titans 30SM

Euronext Paris SA: CAC40[®]

FTSE International Limited: FTSE100[®], FTSE/JSE TOP 40[®], FTSE/Xinhua China 25[®]

HSI Services: Hang Seng[®]

India Index Services and Products: S&P CNX Nifty[®]

Korea Stock Exchange: KOSPI 200[®]

Morgan Stanley Capital Int.: MSCI Emerging MarketsSM

Nihon Keizai Shimbun Inc.: Nikkei 225[®]

San Paolo Stock Exchange: BOVESPA[®]

Standard & Poor's Corporation: S&P500[®], S&P BRIC 40[®], S&P/MIB[®]

STOXX Limited: DJ Euro STOXX Mid Cap IndexSM, DJ Euro STOXX Small Cap IndexSM, DJ Euro STOXX 50SM, D.J. Eurostoxx AutoSM, D.J. Eurostoxx BankSM, D.J. Eurostoxx Basic ResourcesSM, D.J. Eurostoxx ChemicalSM, D.J. Eurostoxx ConstructionSM, D.J. Eurostoxx Travel&LeisureSM, D.J. Eurostoxx Oil&GasSM, D.J. Eurostoxx Financial ServicesSM, D.J. Eurostoxx Food & BeveragesSM, D.J. Eurostoxx HealthcareSM, D.J. Eurostoxx Industrial Good & ServicesSM, D.J. Eurostoxx InsuranceSM, D.J. Eurostoxx MediaSM, D.J. Eurostoxx Personal&Household GoodsSM, D.J. Eurostoxx RetailSM, D.J. Eurostoxx TechnologySM, D.J. Eurostoxx TelecomSM, D.J. Eurostoxx UtilitiesSM, D.J. Eurostoxx Select DividendSM, D.J. Stoxx 600SM

SWX Swiss Exchange: SMI[®]

The Nasdaq Stock Market Inc.: Nasdaq100[®], Nasdaq Biotechnology[®]

Tokyo Stock Exchange: TOPIX[®]

Wiener Boerse AG: CECE Composite[®]

"**Sportello di Pagamento**" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"**Tasso di Cambio Finale**" indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto.

"**Tasso di Cambio Iniziale**" indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea alla Data di Emissione e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto.

"**Valore Iniziale**" indica, per ogni serie di Certificati, il Prezzo del Sottostante indicato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo sarà comunque indicato nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione, anche qualora non vi sia stata una offerta, e corrisponderà al prodotto tra la Percentuale del Valore Iniziale e il Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

"**Valore Nominale**" indica, per ogni serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Articolo 2

Collocamento Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i "**Soggetti Collocatori**"), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso, ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**") o suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà procedere altrimenti all'aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata ovvero l'estensione del Periodo di Offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e,

contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3

Esercizio dei Certificati e rinuncia

Esercizio automatico

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.
2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati (i) nell'ipotesi in cui l'Indice Sottostante sia l'Indice S&P/MIB o nell'ipotesi in cui il Basket di Indici contenga l'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo; (ii) nell'ipotesi in cui l'indice Sottostante sia diverso dall'Indice S&P/MIB o sia un Basket di Indici, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Scadenza o al Giorno di Valutazione se successivo.
4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.
5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto

vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.
3. Se nel Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, il Giorno di Valutazione verrà spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non saranno più presenti.
4. Nel caso di Certificati su Indici, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protrarranno per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
5. Nel caso di Certificati su Basket di Indici, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protrarranno per tutta la durata del Periodo di Valutazione e:
 - (a) riguardano solo alcuni Indici Sottostanti e non la maggior parte degli Indici Sottostanti componenti il Basket di Indici, l'Emittente utilizzerà ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione l'Equo Valore di Mercato di ciascun Indice Sottostante soggetto a Sconvolgimenti di Mercato;
 - (b) riguardano la maggior parte degli Indici Sottostanti componenti il Basket di Indici, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
6. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

Eventi relativi agli Indici

- (a) Calcolo dell'Indice Sottostante affidato ad un soggetto terzo

Nel caso in cui l'Indice Sottostante, ovvero uno o più degli indici componenti il Basket di Indici sottostante, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso

Sottostanti

dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento.

(b) *Modifiche nel calcolo o nella composizione dell'Indice Sottostante*

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice Sottostante, ovvero di uno o più degli indici componenti il Basket di Indici sottostante, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice Sottostante, ovvero ad uno o più degli indici componenti il Basket di Indici sottostante, un nuovo indice, l'Emittente avrà il diritto di:

- (iv) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice Sottostante come modificato o dall'indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("Coefficiente di Adeguamento") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero
- (v) qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede, adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto (c).

(c) *Cessazione del calcolo dell'Indice Sottostante*

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante, sia esso sottostante ai Certificati o componente il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo:

- (a) nel caso di Certificati su Indici: l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (b) nel caso di Certificati su Basket su Indici: l'Emittente sostituirà ciascun Indice con un indice sostitutivo. Nella scelta dell'indice sostitutivo l'Emittente

valuterà che:

- (i) i titoli inclusi nell'indice prescelto siano quotati su Borse Valori di Riferimento di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza delle Borse Valori di Riferimento dei titoli dell'Indice sostituito; e
- (ii) l'attività economica prevalente delle società emittente i titoli inclusi nell'indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittente I titoli inclusi nell'Indice sostituito.

Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

(d) Disposizioni comuni

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto (b) che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto (c) che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Forma dei Certificati

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). I Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani.
2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non

conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Articolo 8

Pubblicazioni Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente .it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

Sportello di Pagamento L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

Giurisdizione e legge applicabile

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

Altre disposizioni

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8.
4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di

Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.